

COMUNE DI POMBIA
PROVINCIA DI NOVARA

POLIZIA LOCALE – COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE
P.zza Martiri della Libertà 1 – 28050 Pombia (NO)
☎ 0321.95333 – fax 0321.95396 @ polizia.mun@comunedipombia.it

Pombia, 03.07.2014
Prot. N. _2875_/14/cm

ORDINANZA n. 15/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex-coltivi posti a margine delle strade comunali, vicinali di uso pubblico e provinciali correnti nel territorio del Comune di Pombia, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi di cadute di alberi con ribaltamento dei tronchi sulla sottostante carreggiata;
- detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica creando uno stato di pericolosità per il transito dei veicoli;
- detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità dei cittadini anche il pericolo di interruzione stradale con conseguenti disagi per la circolazione;
- con gli eventi meteorologici degli ultimi mesi e le piogge particolarmente abbondanti ad essi connesse, la presenza di alberature lungo le scarpate sovrastanti la sede viaria, ha accelerato fenomeni di dissesto idrogeologico, dando origine allo scalzo dei terreni ed al franamento di materiali terrosi e di rocce sulla sottostante carreggiata;

Tenuto conto che:

- la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature, da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché danno diretto alla proprietà pubblica sede e pavimentazione stradale;

Considerato che:

- detta situazione di pericolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi, non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra;
- sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza, mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dalla margine esterno, lato a monte e a valle delle banchine stradali;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992, il relativo regolamento di attuazione, e le loro successive modifiche ed integrazioni;
- L'art. 892 e seguenti del Codice Civile;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 che obbliga i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e tutti i proprietari frontisti di fossi a provvedere all'esecuzione di opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali taglio delle piante pericolose e delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;- il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che

per l'urgenza di provvedere all'adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell'inizio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall'Art. 7 della L. 241/1990, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ma anche attraverso altre forme partecipative.

ORDINA

a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le **strade comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico (comunque denominate)** all'interno del territorio comunale **di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, **mediante:**

- **l'abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono sui tracciati stradali**, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, **avvertendo** che trascorso infruttuosamente detto termine, **l'Ente si riserva di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo; in tale caso, le spese sostenute saranno addebitate ai proprietari, salvo l'applicazione della sanzione (delle norme e delle sanzioni previste da Leggi e/o Regolamenti che disciplinano la materia specifica). L'abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, lett. g, d.lgs. 42/2004, e con l'acquisizione del titolo abilitativo necessario e sufficiente all'esecuzione dell'intervento;**
- **rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio** caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **provvedere alla manutenzione delle ripe** confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- **adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.**

STABILISCE

che la presente ordinanza **non è applicabile:**

- **alle piante monumentali censite;**
- **alle piante appartenenti alle specie tutelate dalla normativa Regionale**

Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse piante non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da comprometterne la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di Tecnico Specialista, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi. La presente ordinanza **non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati** per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel pieno rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, lett. g, d.lgs. 42/2004.

FA DIVIETO

A tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di ml 6,00 per le piante di alto fusto. (art. 16 cc. 1 e 4 C.d.S – fuori centro abitato; art. 18 cc. 4, 5 e 6 C.d.S. – in centro abitato).

DISPONE CHE

- il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Pombia, venga reso noto, alla Prefettura di Novara, alla forze dell'ordine, agli albi professionali dei tecnici Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, Geometri, che per la loro attività operano sul territorio Comunale, ai Comuni il cui territorio confina con quello del Comune di Pombia, alle Associazioni di chi lavora a titolo principale in agricoltura, ai maggiori proprietari terrieri, pubblici o privati, presenti sul territorio comunale;
- Il personale appartenente alla Polizia Locale, tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell' Art. 12 del D. L. 285/92, nonché gli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

– Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 si avverte che:
responsabile del procedimento è il **Commissario P.M. Massimiliano Ciceri** e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

– il presente provvedimento è inoltre impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



**Il Responsabile del Servizio
Commissario P.M.
Massimiliano Ciceri**

Il presente provvedimento viene trasmesso:

Alla Prefettura della Provincia di Novara;

Forze dell'Ordine

Al Comando Compagnia Carabinieri Arona
Al Comando Guardia di Finanza Borgomanero
Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Novara
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Enti Territoriali

- Al Sindaco del Comune di Varallo Pombia;
- Al Sindaco del Comune di Marano Ticino
- Al Sindaco del Comune di Divignano;
- Al Sindaco del Comune di Mezzomerico;
- Alla Provincia di Novara – Settore Viabilità –

Ordini – Albi - Professionali

- All'Ordine degli Architetti della Provincia di Novara
- All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara
- All'Ordine dei Geologi del Piemonte
- All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Novara
- Albo dei Geometri della Provincia di Novara

Associazioni di operatori nel settore

- Coldiretti della Provincia di Novara
- Confagricoltura della Provincia di Novara
- Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte;

Publicata in data 03/07/2014